

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
L'AQUILA
UFFICIO IV

Prot. n. 13619

L'Aquila, 26.10.2004

	Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo	RAIANO
e, p.c.	Ai Responsabili dei CC.SS.AA.	LORO SEDI
	Ai Dirigenti Scolastici della Regione	LORO SEDI

Oggetto: R.S.U. Mobilità art. 22 Legge 300/1970.

Alcune insegnanti di scuola elementare dell'Istituto Comprensivo di Raiano hanno rappresentato a questo Ufficio la problematica attinente alla esclusione di una docente RSU dalla graduatoria di istituto ai fini della individuazione della docente perdente posto, a seguito di una sentenza del giudice ex art.700 c.p.c.

Le stesse sostengono che se è vero che il trasferimento dall'unità produttiva di un docente RSU può essere disposto solo previo nulla osta della associazione sindacale di appartenenza, in conformità peraltro a quanto ribadito dal giudice, è anche vero che tale principio non si può estendere anche ai plessi che fanno parte del Circolo. Inoltre, sostengono sempre le interessate, le RSU vanno votate dal personale del Circolo e quindi di tutti i plessi, a prescindere dal plesso in cui le stesse RSU prestano servizio.

La questione prospettata si presta certamente ad una attenta riflessione, anche per non oltrepassare i limiti che la legge ha voluto riconoscere ai docenti che sono, nel contempo, anche rappresentanti interni dei lavoratori che prestano servizio nella stessa unità produttiva.

Tutto ciò premesso, questo Ufficio ritiene che l'art. 22 della legge 300/1970, laddove si statuisce che *Il trasferimento dall'unità produttiva dei Dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 12 dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza*", si riferisca esclusivamente al Circolo Didattico, vale a dire alla istituzione scolastica nel suo complesso e non anche ai singoli plessi, i quali costituiscono solo una articolazione territoriale (in quanto dislocati in più sedi) della Direzione Didattica di cui fanno parte integrante.

L'assegnazione ai plessi e alle classi è, pertanto, di competenza del capo d'istituto e non esiste un istituto giuridico che consenta il trasferimento al plesso, ma solo al Circolo, inteso sì, in questo caso, come unità produttiva".

f.to

IL DIRETTORE GENERALE
Nino Santilli

SS/ac
rsumobilità